

Disposizione tecnica di funzionamento n. 4 PCE

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

| | |
|-----------------------|--|
| Titolo | Verifiche di validità e di congruità |
| Riferimenti normativi | Articolo 34, comma 34.3, Articolo 35, commi 35.3 e 35.4, Articolo 37, comma 37.3, Articolo 38, commi 38.3 e 38.5, del Regolamento. |

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con determinazione del 5 aprile 2007

1. Premessa

L'Articolo 34, comma 34.3 e l'Articolo 37, comma 37.3, del Regolamento prevedono che, qualora i controlli di validità della richiesta ovvero della conferma di registrazione di una transazione diano esito negativo il GME, secondo le modalità definite nelle DTF ne dà comunicazione all'operatore, indicando il motivo della mancata validità.

L'Articolo 35, commi 35.3 e 35.4 e l'Articolo 38, commi 38.3 e 38.5, del Regolamento prevedono che il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica agli operatori l'esito del controllo di congruità delle richieste ovvero delle conferme di registrazione di transazioni, risultate valide.

2. Controllo di validità e di congruità

Il GME effettua i controlli di validità delle richieste di registrazione di transazioni non appena le stesse sono ricevute dal sistema informatico della PCE e solo in caso di esito negativo comunica, ,l'esito delle verifiche all'operatore che le ha presentate, indicando il motivo della mancata validità. Il GME effettua i controlli di congruità delle richieste di registrazione di transazioni risultate valide e comunica l'esito delle verifiche all'operatore che le ha presentate non appena le stesse sono state completate. In caso di esito negativo, il GME indica il motivo della mancata congruità.

Il GME effettua i controlli di validità delle conferme di registrazione di transazioni non appena le stesse sono ricevute dal sistema informatico della PCE e solo in caso di esito negativo comunica l'esito delle verifiche all'operatore che le ha presentate, indicando il motivo della mancata validità. Il GME effettua i controlli di congruità delle conferme di registrazione di transazioni risultate valide e comunica l'esito delle verifiche al solo operatore che le ha presentate, in caso di esito negativo, ovvero ad entrambi gli operatori, in caso di esito positivo, non appena le stesse sono state completate.

A seguito delle verifiche di validità e di congruità, indipendentemente dalla modalità utilizzata dall'operatore per la presentazione delle richieste di registrazione delle transazioni ovvero delle conferme di registrazione delle transazioni, il GME comunica l'esito tramite la messa a disposizione, nell'area "DownLoad", di un file XML, noto come "functional acknowledgement" (FA). Nel caso di esito positivo delle verifiche di validità e di congruità, quando cioè la richiesta di registrazione di una transazione ovvero la conferma di registrazione di una transazione è stata

inviata secondo quanto dettato dal Regolamento, il FA contiene il messaggio di “**Accept**”. Nel caso di esito negativo il FA contiene il messaggio “**Reject**” e la motivazione del rifiuto.

Qualora l'utente desideri caricare e scaricare automaticamente e congiuntamente più file XML, può avvalersi delle funzionalità dei web services resi disponibili dal GME descritte nel documento “Web services GME” pubblicato sul sito www.mercatoelettrico.org.